



Coordinamento della
Conciliazione Forense

COORDINAMENTO DELLA CONCILIAZIONE FORENSE BOLOGNA 7 e 8 aprile 2016

Oggi 8 Aprile 2016 alle ore 9.30 in Bologna presso la sede della Fondazione Forense, via del Cane, sono presenti i rappresentanti degli Ordini Forensi di seguito indicati per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. *Adempimenti statutari del Coordinamento;*
2. *Le incompatibilità del Mediatore dopo la Circolare 14 luglio 2015*
3. *Qualità dei mediatori: i risultati della prima esperienza di valutazione dei mediatori dell'ODM di Ascoli Piceno*
4. *Mediazione on line : presentazione del lavoro svolto dalla Commissione istituita a Milano*
5. *Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento:*
 - *regolamento e primi aspetti applicativi conseguenti all'accreditamento.*
 - *Formazione dei compositori: convenzioni con le Università*
 - *Schema del disegno di legge delega recante “ Delega al Governo per la Riforma organica della disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza” elaborato dalla “Commissione Ministeriale istituita dal Ministro della Giustizia con Decreto 28.1.2015” (Commissione Rordorf): nuove competenze per gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento*
6. *Organismi di Mediazione e Camere Arbitrali; esame dello “schema di decreto del Ministero della Giustizia recante modalità per costituire camere arbitrali, di conciliazione e organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3 e 29,*

Sedi aderenti

Ancona - Ascoli Piceno - Bari - Bergamo - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio – Catania¹ - Chieti- Crema - Fermo - Ferrara - Firenze – Foggia-Forlì Cesena – Genova- Ivrea - L'Aquila - Latina - Macerata - Mantova – Matera- Messina - Milano - Modena - Monza - Nocera Inferiore - Nola - Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Pordenone - Prato – Reggio Emilia- Roma - Ravenna - Rossano - Rovereto - S. Maria Capua a Vetere - Spoleto – Sulmona-Teramo - Terni - Tivoli – Torino-Trento - Treviso - Vasto - Venezia – Verbania - Verona - Viterbo

Sede legale

Fondazione Forense di Perugia
Piazza Matteotti – 06121 Perugia – tel. 0755724254 fax 0755730788
www.conciliazioneforense.it - info@conciliazioneforense.it



Coordinamento della
Conciliazione Forense

comma 1, lettera n) della Legge 31.12.2012 n.247”

7. varie ed eventuali

Ordine di Ancona – Avv.ti Alessandro Sorana, Spinsanti Gianluca, Enrico Carmenati

Ordine di Ascoli Piceno – Avv.ti Andreozzi Luigi – Brancaccio Roberto – Fioravanti Valerio-
Marco Stipa

Ordine di Bergamo- Avv. Monica Magrini

Ordine di Bologna- Donatella Pizzi- -Pier Francesco Zappoli

Ordine di Brescia- avv.Alessandra della Bona

Ordine di Busto Arsizio –Avv. Giorgio Ambrosetti

Ordine di Catania – Avv.ti Santo Li Volsi e Lucia Spampinato

Ordine di Chieti – Avv.ti Italia D’Auria – Annamaria Ranieri

Ordine di Fermo- Avv.ti Francesca Palma- Filippo Ventola

Ordine di Firenze – Avv. ti Silvia Pinto – -Susanna Della Felice- Laura Capacci

Ordine di Foggia- avv.Marcello Tomaiulo

Ordine di Forlì-Cesena – Avv.ti Elena Casadei

Ordine di Genova –Avv. Francesca Cuomo Ulloa

Ordine de L’Aquila – Avv. Donatella Boccabella- avv.Luisa Leopardi - Nicoletta Napoli

Ordine di Latina- avv. ti Pier Giorgio Avvisati- Claudia Mancuso-Enrico Giorgilli-Roberto De
Cristoforo

Ordine di Mantova – Avv. Mattia Amadei

Ordine di Matera – Avv. Giuseppe Tedesco- Loredana Manicone

Ordine di Milano - Avv. Paola Ventura- Carmelo Ferraro

Ordine di Modena - Avv. Guglielmo Borelli- Avv. Eros Fontanesi- avv. Claudio Perrucci

Ordine di Monza – Avv.ti Avio Giacovelli- Laura Thea Cerizzi

Sedi aderenti

**Ancona - Ascoli Piceno - Bari - Bergamo - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio – Catania-²
Chieti- Crema - Fermo - Ferrara - Firenze – Foggia-Forlì Cesena – Genova- Ivrea - L’Aquila - Latina -
Macerata - Mantova – Matera- Messina - Milano - Modena - Monza - Nocera Inferiore - Nola -
Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Pordenone - Prato – Reggio Emilia- Roma -
Ravenna - Rossano - Rovereto - S. Maria Capua a Vetere - Spoleto – Sulmona-Teramo - Terni - Tivoli
– Torino-Trento - Treviso - Vasto - Venezia – Verbania - Verona - Viterbo**

Sede legale

Fondazione Forense di Perugia

Piazza Matteotti – 06121 Perugia – tel. 0755724254 fax 0755730788

www.conciliazioneforense.it - info@conciliazioneforense.it



Coordinamento della
Conciliazione Forense

Ordine di Palermo - Avv. Marina Vajana- Avv. Giuseppe Di Stefano

Ordine di Parma- Avv.ti Enrico Maggiorelli-Daria Fanti- Stefano Squarcina

Ordine di Pavia- Avv. Fabio Pedrazzini

Ordine di Perugia - Avv.Cristiana Marucci- Claudia Covata- Andrea Valentini - Avv. Francesco Cenci – Avv. Gabriele Minelli- avv.Angelo Santi

Ordine di Pesaro – avv Giulia Aiudi - dott. Marica Massalini

Ordine di Pescara – Avv. Elena Di Bartolomeo - avv. Federica Di Benedetto

Fondazione Forum Aterni – avv.Roberta Colitti

Ordine di Prato – avv Alfredo Gabardella

Ordine di Pordenone –Avv. Rosanna Rovere - Avv. Alvisè Cecchinato – avv.Aurelia Barna

Ordine di Reggio Emilia- avv. Nicola Manenti

Ordine di Roma – Avv. Maria Cristina Biolchini- Avv. Antonio D'Agostino- avv. Maria Agnino- avv. Roberto Nicodemi-avv. Walter Lombardi

Ordine di Rovereto –Avv. Monica Aste- avv. Stefania Pellegrini

Ordine di Spoleto- avv. Elisabetta Mazzoli- Filippo Tosti

Ordine di Teramo - – Avv. Maria Marsili-Marina Rosci

Ordine di Torino-avv. Patrizia Romagnolo -Emma Muollo

Ordine di Trento – Avv. Lucia Bobbio, avv. Flavia Torresani-Federica Costanzi

Ordine di Treviso – Avv. Francesco Aliprandi

Ordine di Varese- avv. Cesare Bulgheroni

Ordine di Vasto – Avv. Vittorio Meloni- avv. Maria Sicchetti- avv. Giampaolo Di Marco

Camera Arbitrale e di Conciliazione di Venezia – Dott.ssa Barbara Marinello- avv.Maurizio Di Rocco

Ordine di Verbania- Avv. Mauro Carlo Bonini-avv.Costanza Radice

Ordine di Verona- Avv.ti Nicoletta Tenuti – Barbara Bissoli

Sedi aderenti

**Ancona - Ascoli Piceno - Bari - Bergamo - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio – Catania-³
Chieti- Crema - Fermo - Ferrara - Firenze – Foggia-Forlì Cesena – Genova- Ivrea - L'Aquila - Latina -
Macerata - Mantova – Matera- Messina - Milano - Modena - Monza - Nocera Inferiore - Nola -
Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Pordenone - Prato – Reggio Emilia- Roma -
Ravenna - Rossano - Rovereto - S. Maria Capua a Vetere - Spoleto – Sulmona-Teramo - Terni - Tivoli
– Torino-Trento - Treviso - Vasto - Venezia – Verbania - Verona - Viterbo**

Sede legale

Fondazione Forense di Perugia

Piazza Matteotti – 06121 Perugia – tel. 0755724254 fax 0755730788

www.conciliazioneforense.it - info@conciliazioneforense.it



Coordinamento della
Conciliazione Forense

Partecipano inoltre all'Assemblea :

Ordine di Brindisi – Elisa Minerva

Ordine di Lanciano- Avv.ti Silvana Anna Vassalli –Angela Di Cicco

Ordine di Lecco – Avv.Marzia Patrignani-Chiara Necchi

Ordine di Pistoia- avv.Irene Mati

Ordine di Trani – Avv. Angela Napoletano Giulia Murolo

Ordine di Sondrio Avv.Stefania Romano

e l'avv.Ana Uzqueda

Il Presidente avv. Guglielmo Borelli apre la sessione dei lavori ringraziando il COA di Bologna per l'ospitalità; quindi i due gruppi ,come già formati, si riuniscono per completare i lavori iniziati ieri.

All'interno del primo gruppo ,dopo ampia discussione , si ritiene necessario proporre che il Coordinamento chieda alla Commissione Ministeriale di studio per l'elaborazione di una riforma organica degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, presieduta dall'avv. Guido Alpa , di chiarire i requisiti di certificazione delle firme con modalità a distanza, semplificando gli adempimenti, anche attraverso la possibilità per l'avvocato che assiste la parte di autenticare la sottoscrizione del proprio cliente nel verbale e nell'accordo di conciliazione, al fine di agevolare lo svolgimento della mediazione con modalità telematiche, particolarmente utile per contenere costi e tempi della procedura, si propone

All'interno del secondo gruppo all'esito di ampia discussione, si reputa necessario che il Coordinamento formuli proposte, da condividere con il CNF e con tutte le associazioni forensi interessate , alla Commissione Ministeriale di studio per l'elaborazione di una riforma organica degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, presieduta dall'avv. Guido Alpa. In

Sedi aderenti

**Ancona - Ascoli Piceno - Bari - Bergamo - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio – Catania-
Chieti- Crema - Fermo - Ferrara - Firenze – Foggia-Forlì Cesena – Genova- Ivrea - L'Aquila - Latina -
Macerata - Mantova – Matera- Messina - Milano - Modena - Monza - Nocera Inferiore - Nola -
Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Pordenone - Prato – Reggio Emilia- Roma -
Ravenna - Rossano - Rovereto - S. Maria Capua a Vetere - Spoleto – Sulmona-Teramo - Terni - Tivoli
– Torino-Trento - Treviso - Vasto - Venezia – Verbania - Verona - Viterbo**

Sede legale

Fondazione Forense di Perugia

Piazza Matteotti – 06121 Perugia – tel. 0755724254 fax 0755730788

www.conciliazioneforense.it - info@conciliazioneforense.it



particolare ritiene il gruppo di lavoro di suggerire di introdurre opportune disposizioni di coordinamento tra le varie discipline, ad oggi eccessivamente frammentate ed eterogenee, tra le quali, in particolare, la disciplina dei nuovi strumenti ADR per i consumatori, le cui previsioni dovrebbero essere raccordate con la normativa sulla mediazione, anche prevedendo la possibilità per gli organismi attualmente iscritti al Ministero della Giustizia di prestare il servizio nel settore del consumo, ai sensi del relativo decreto.

Per quanto concerne i rapporti con la negoziazione assistita, le cui risultanze applicative, al di fuori della materia familiare, sono allo stato scarsamente significative, si suggerisce una revisione della condizione di procedibilità, rendendola più efficace e funzionale, ed adeguatamente coordinata con altre condizioni di procedibilità previste dalla legge. Si suggerisce pure di agevolare l'eventuale passaggio alla procedura di mediazione, laddove l'intervento di un terzo soggetto sia ritenuto utile dalle parti e dai loro avvocati. Vista la recente depenalizzazione di diversi reati, si reputa opportuno che vengano introdotti specifici strumenti di composizione consensuale, sulla scia di quelli attualmente esistenti, con gli adattamenti necessari ai fini della trattazione di tali materie e con il coinvolgimento degli organismi di mediazione attualmente esistenti. Con riguardo alle modifiche relative alla normativa in tema di mediazione, si ritiene utile proporre di confermare e stabilizzare l'attuale impianto della condizione di procedibilità, che si è dimostrato particolarmente efficace in alcune materie, con alcune opportune modifiche e di estendere la stessa condizione di procedibilità a tutte le controversie in materia contrattuale, societaria ed a tutte le materie di competenza del tribunale delle imprese. Riguardo alle modifiche il gruppo sulla definizione del primo incontro tra le parti ed il mediatore, introdotto dalla riforma del decreto del Fare, propone di chiarire, nella stessa disposizione normativa, che la finalità del primo incontro sia quella di consentire alle parti di verificare, con l'assistenza del mediatore, la sussistenza delle condizioni e l'interesse delle parti per l'utile proseguimento della mediazione, sicchè le spese di avvio dovranno essere rimodulate per scaglioni di valore della controversia e ricomprendere l'attività del mediatore per l'assistenza alle

Sedi aderenti

**Ancona - Ascoli Piceno - Bari - Bergamo - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio – Catania-⁵
Chieti- Crema - Fermo - Ferrara - Firenze – Foggia-Forlì Cesena – Genova- Ivrea - L'Aquila - Latina -
Macerata - Mantova – Matera- Messina - Milano - Modena - Monza - Nocera Inferiore - Nola -
Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Pordenone - Prato – Reggio Emilia- Roma -
Ravenna - Rossano - Rovereto - S. Maria Capua a Vetere - Spoleto – Sulmona-Teramo - Terni - Tivoli
– Torino-Trento - Treviso - Vasto - Venezia – Verbania - Verona - Viterbo**

Sede legale

Fondazione Forense di Perugia
Piazza Matteotti – 06121 Perugia – tel. 0755724254 fax 0755730788
www.conciliazioneforense.it - info@conciliazioneforense.it



parti, nel ridetto confronto preliminare sulla mediabilità della controversia, fermo restando il dovere delle parti di pagare le spese di mediazione in caso di prosecuzione della mediazione oltre il primo incontro. Con riferimento alla mediazione ordinata di cui all'art.5, comma 2, D.lgs. 28/2010, si propone di favorire un'applicazione efficace e selettiva di tale disposizione da parte dei giudici, anche prevedendo il possibile inserimento, tra i parametri di valutazione del magistrato, dei risultati derivanti dall'utilizzo di tale strumento, con particolare riguardo al rapporto tra le mediazioni ordinate e le controversie effettivamente conciliate di fronte al mediatore o comunque fuori dal giudizio. Si propone, inoltre, che, nei soli di casi di mediazioni ordinate ai sensi dell'art.5, comma 2, le parti siano tenute ad iniziare la mediazione, con il pagamento delle relative spese, senza che venga preventivamente esperito il primo incontro di mediazione. Si propone, infine, che venga consentito agli organismi di mediazione di applicare, in alternativa all'attuale schema tariffario, uno schema che contempli l'applicazione delle spese di mediazione da calcolarsi per ciascuno incontro effettivamente tenuto tra le parti ed il mediatore. Con riguardo alla partecipazione delle parti agli incontri di mediazione, il gruppo rileva l'opportunità di proporre che venga esplicitato, anche a livello normativo, il dovere di comparizione personale delle parti, la cui assenza (fatte salve gravi e comprovate ragioni) possa essere valutata dal giudice ai sensi degli artt. 116, comma 2, 92 e 96, comma 3, c.p.c., anche con riferimento all'esito del giudizio. Alla stessa stregua, potrà essere valutata la volontà di una parte di non proseguire la mediazione oltre il primo incontro. Al fine di rendere più efficace il funzionamento del procedimento di mediazione in alcune tipologie di controversie, soprattutto di carattere risarcitorio, si ritiene utile contemplare espressamente la possibile acquisizione agli atti del successivo giudizio della consulenza tecnica espletata in sede di mediazione, sempre che tutte le parti presenti acconsentano preventivamente all'espletamento di tale consulenza ed al suo utilizzo nel giudizio. Nelle stesse materie, nonché nella materia bancaria, si potrebbe, inoltre, valutare l'introduzione di una forma speciale di ADR, diversa dalla mediazione, che possa contemplare modalità di svolgimento della consulenza tecnica e/o di formulazione di una

Sedi aderenti

**Ancona - Ascoli Piceno - Bari - Bergamo - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio – Catania-⁶
Chieti- Crema - Fermo - Ferrara - Firenze – Foggia-Forlì Cesena – Genova- Ivrea - L'Aquila - Latina -
Macerata - Mantova – Matera- Messina - Milano - Modena - Monza - Nocera Inferiore - Nola -
Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Pordenone - Prato – Reggio Emilia- Roma -
Ravenna - Rossano - Rovereto - S. Maria Capua a Vetere - Spoleto – Sulmona-Teramo - Terni - Tivoli
– Torino-Trento - Treviso - Vasto - Venezia – Verbania - Verona - Viterbo**

Sede legale

Fondazione Forense di Perugia
Piazza Matteotti – 06121 Perugia – tel. 0755724254 fax 0755730788
www.conciliazioneforense.it - info@conciliazioneforense.it



proposta, eventualmente anche in assenza della parte convocata. In tale ipotesi, il soggetto contumace sarà comunque informato dell'espletamento della consulenza tecnica, del suo esito e dell'eventuale formulazione di una proposta, in modo da poter aderire anche successivamente alla procedura, consentendo quindi lo svolgimento di una mediazione vera e propria. Con riguardo alle controversie che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, il gruppo ritiene opportuno agevolare lo svolgimento del procedimento di mediazione, nonché la conclusione di un eventuale accordo, prevedendo un'adeguata tutela del soggetto incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione da possibili profili di responsabilità amministrativa e contabile, laddove vi sia stata un'attenta ponderazione della convenienza di un accordo conciliativo rispetto ai possibili rischi di una causa.

Alle ore 11.45 l'assemblea si riunisce in composizione plenaria.

L'avv. Silvia Pinto illustra i risultati e le risultanze dell'esperienza di valutazione dei mediatori della Camera di Conciliazione Forense Picena, ed espone che il gruppo di lavoro ha rilevato la necessità che il Coordinamento promuova l'implementazione di un **“Progetto di Qualità”** dei mediatori che operano presso gli ODM, iscritti al Coordinamento ed a tal fine affidi al gruppo di lavoro già costituito dai Colleghi Maria Cristina Biolchini, Elena Di Bartolomeo, Maurizio Di Rocco, Valerio Fioravanti, Silvia Pinto e Angelo Santi incarico di verificare se e quante persone vi siano, al proprio interno, idonee ad assumere l'incarico di valutatori, e di poi formare un elenco di valutatori tra i soggetti appartenenti agli ODM iscritti, che soddisfino i requisiti necessari. Inoltre, i medesimi Colleghi dovranno raccogliere le specifiche esigenze di valutazione degli ODM, attraverso la predisposizione di un questionario.

L'Assemblea quindi preso atto dell'esperienza di valutazione dei mediatori della Camera di Conciliazione Forense Picena, delibera di promuovere l'implementazione di un “Progetto di Qualità” dei mediatori che operano presso gli ODM, iscritti al Coordinamento. Rilevata la

Sedi aderenti

Ancona - Ascoli Piceno - Bari - Bergamo - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio – Catania-⁷
Chieti- Crema - Fermo - Ferrara - Firenze – Foggia-Forlì Cesena – Genova- Ivrea - L'Aquila - Latina -
Macerata - Mantova – Matera- Messina - Milano - Modena - Monza - Nocera Inferiore - Nola -
Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Pordenone - Prato – Reggio Emilia- Roma -
Ravenna - Rossano - Rovereto - S. Maria Capua a Vetere - Spoleto – Sulmona-Teramo - Terni - Tivoli
– Torino-Trento - Treviso - Vasto - Venezia – Verbania - Verona - Viterbo

Sede legale

Fondazione Forense di Perugia
Piazza Matteotti – 06121 Perugia – tel. 0755724254 fax 0755730788
www.conciliazioneforense.it - info@conciliazioneforense.it



necessità che il Coordinamento verifichi se e quante persone vi siano, al proprio interno, idonee ad assumere l'incarico di valutatori, delibera di affidare al gruppo di lavoro già costituito dai Colleghi Maria Cristina Biolchini, Elena Di Bartolomeo, Maurizio Di Rocco, Valerio Fioravanti, Silvia Pinto e Angelo Santi incarico di verificare se e quante persone vi siano, al proprio interno, idonee ad assumere l'incarico di valutatori, e di poi formare un elenco di valutatori tra i soggetti, appartenenti agli ODM iscritti, che soddisfino i requisiti necessari.

Conferisce altresì incarico ai medesimi Colleghi di raccogliere le specifiche esigenze di valutazione degli ODM, attraverso la predisposizione di un questionario.

Riguardo alla formazione degli avvocati mediatori l'avv. Pinto illustra il lavoro del gruppo, e propone che l'Assemblea ribadisca che la formazione dei mediatori non possa essere assimilata alla ordinaria attività di aggiornamento prevista per tutti gli avvocati dall'ordinamento forense, ma debba essere finalizzata a garantire un'adeguata preparazione e professionalità del mediatore, sicché l'avvocato che voglia esercitare l'attività di mediazione deve garantire un adeguato livello di professionalità del mediatore, analoga a quella attualmente prevista dalla normativa regolamentare (art. 18 d.m. 180/10), per 50 ore di formazione base e 18 ore biennali di aggiornamento. Con riguardo al tirocinio assistito previsto dal d.m. 180/10, il gruppo propone che l'Assemblea deliberi di ritenere che tale attività di uditorato possa essere ragionevolmente imposta soltanto per accedere agli elenchi dei mediatori, mentre ai fini dell'aggiornamento possa essere sostituita da attività di confronto tra mediatori sulle casistiche effettivamente trattate.

L'Assemblea quindi all'unanimità approva la seguente

Mozione
sulla formazione degli avvocati mediatori

Il Coordinamento della Conciliazione Forense, che attualmente rappresenta 56 organismi di

Sedi aderenti

Ancona - Ascoli Piceno - Bari - Bergamo - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio - Catania-⁸
Chieti- Crema - Fermo - Ferrara - Firenze - Foggia-Forlì Cesena - Genova- Ivrea - L'Aquila - Latina -
Macerata - Mantova - Matera- Messina - Milano - Modena - Monza - Nocera Inferiore - Nola -
Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Pordenone - Prato - Reggio Emilia- Roma -
Ravenna - Rossano - Rovereto - S. Maria Capua a Vetere - Spoleto - Sulmona-Teramo - Terni - Tivoli
- Torino-Trento - Treviso - Vasto - Venezia - Verbania - Verona - Viterbo

Sede legale

Fondazione Forense di Perugia
Piazza Matteotti - 06121 Perugia - tel. 0755724254 fax 0755730788
www.conciliazioneforense.it - info@conciliazioneforense.it



mediazione forense, riunitosi in Bologna nei giorni 7/8 aprile 2016,

- visto l'art.16, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010, che, in tema di obblighi formativi, stabilisce che “gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55 bis (oggi art.62) del codice deontologico forense”;
- vista la precedente delibera del Coordinamento sulla formazione degli avvocati mediatori, assunta all'Assemblea di Pesaro del 18 ottobre 2013;
- vista la Circolare del Ministero del Giustizia del 27 novembre 2013, con la quale è stato disposto che gli obblighi di formazione e aggiornamento per il mediatore avvocato debbano avvenire nell'ambito dei percorsi formativi professionali forensi, la cui organizzazione è demandata al Consiglio Nazionale Forense e agli ordini circondariali dall'art. 11 legge 31 dicembre 2012 n. 247;
- vista la Circolare del Consiglio Nazionale Forense del 21 febbraio 2014, con la quale, in accoglimento delle indicazioni ministeriali, la formazione (di preparazione e di aggiornamento) degli avvocati mediatori è stata sensibilmente ridotta rispetto alle previsioni del DM 180/2010 valevoli per tutti i mediatori;
- vista la recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 5230/2015, che ha riconosciuto come la formazione degli avvocati mediatori non possa essere assimilata alla ordinaria attività di aggiornamento prevista per tutti gli avvocati dall'ordinamento forense, ma debba essere finalizzata a garantire un'adeguata preparazione e professionalità del mediatore, anche alla luce dei principi espressi nella direttiva 2008/52/CE;

tutto ciò premesso, l'Assemblea del Coordinamento

CONFERMA

la precedente delibera assunta all'Assemblea di Pesaro del 18 ottobre 2014;

RIBADISCE

Sedi aderenti

**Ancona - Ascoli Piceno - Bari - Bergamo - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio – Catania-⁹
Chieti- Crema - Fermo - Ferrara - Firenze – Foggia-Forlì Cesena – Genova- Ivrea - L'Aquila - Latina -
Macerata - Mantova – Matera- Messina - Milano - Modena - Monza - Nocera Inferiore - Nola -
Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Pordenone - Prato – Reggio Emilia- Roma -
Ravenna - Rossano - Rovereto - S. Maria Capua a Vetere - Spoleto – Sulmona-Teramo - Terni - Tivoli
– Torino-Trento - Treviso - Vasto - Venezia – Verbania - Verona - Viterbo**

Sede legale

Fondazione Forense di Perugia
Piazza Matteotti – 06121 Perugia – tel. 0755724254 fax 0755730788
www.conciliazioneforense.it - info@conciliazioneforense.it



Coordinamento della
Conciliazione Forense

alla luce dei principi espressi nella sentenza del Consiglio di Stato, nonché nella direttiva 52/2008 e nel d.lgs. 28/2010, che la formazione dell'avvocato che voglia esercitare l'attività di mediazione debba garantire un adeguato livello di professionalità del mediatore e, pertanto, debba essere analoga a quella attualmente prevista dalla normativa regolamentare (art. 18 d.m. 180/10), per 50 ore di formazione base e 18 ore biennali di aggiornamento.

Con riferimento al tirocinio assistito previsto dal d.m. 180/10, si ribadisce che tale attività di uditorato possa essere ragionevolmente imposta soltanto per accedere agli elenchi dei mediatori, mentre ai fini dell'aggiornamento possa essere sostituita da attività di confronto tra mediatori sulle casistiche effettivamente trattate.

Sulla base di tale proposta, il Coordinamento

AUSPICA

che il Consiglio Nazionale Forense voglia recepire tali indicazioni, integrando il precedente deliberato, anche in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato citata in premessa.

Prende la parola l'avv. Paola Ventura e riferisce il lavoro del gruppo riguardo alla mediazione online; rappresenta che è emersa la necessità di ottenere da tutti gli ODM aderenti i dati di cui al questionario formato dal gruppo di lavoro costituito dall'Assemblea di Milano, già inviato e pubblicato anche sul sito del Coordinamento; i dati de quibus consentiranno l'elaborazione di un protocollo condiviso e particolarmente attento al garantire la riservatezza. Pure rappresenta che all'interno del gruppo si sia evidenziata l'opportunità che il Coordinamento chieda alla Commissione Ministeriale di studio per l'elaborazione di una riforma organica degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, presieduta dall'avv. Guido Alpa, di chiarire i

Sedi aderenti

Ancona - Ascoli Piceno - Bari - Bergamo - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio – Catania¹ - Chieti- Crema - Fermo - Ferrara - Firenze – Foggia-Forlì Cesena – Genova- Ivrea - L'Aquila - Latina - Macerata - Mantova – Matera- Messina - Milano - Modena - Monza - Nocera Inferiore - Nola - Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Pordenone - Prato – Reggio Emilia- Roma - Ravenna - Rossano - Rovereto - S. Maria Capua a Vetere - Spoleto – Sulmona-Teramo - Terni - Tivoli – Torino-Trento - Treviso - Vasto - Venezia – Verbania - Verona - Viterbo

Sede legale

Fondazione Forense di Perugia
Piazza Matteotti – 06121 Perugia – tel. 0755724254 fax 0755730788
www.conciliazioneforense.it - info@conciliazioneforense.it



requisiti di certificazione delle firme con modalità a distanza, semplificando gli adempimenti, anche attraverso la possibilità per l'avvocato che assiste la parte di autenticare la sottoscrizione del proprio cliente nel verbale e nell'accordo di conciliazione, al fine di agevolare lo svolgimento della mediazione con modalità telematiche, particolarmente utile per contenere costi e tempi della procedura.

L'Assemblea approva la proposta, sollecitando tutti gli Organismi aderenti a compilare il questionario predisposto dal gruppo di lavoro sulla mediazione on line, questionario che sarà inviato a tutti gli aderenti e che dovrà essere restituito alla segreteria del Coordinamento.

Il Presidente Borelli chiama l'avv.Santi a riferire riguardo ai lavori di cui al punto 5 dell'OdG, sicchè prende la parola l'avv.Santi ed espone come all'interno del secondo gruppo di lavoro sia stato riesaminato il regolamento elaborato a Milano per la costituzione degli O.C.C. ed apportate le modifiche indicate dal Ministero con riguardo all'accreditamento dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di Pordenone. Pure si è avvertita la necessità di proporre all'Assemblea di istituire un gruppo permanente di lavoro che provveda:

- a curare una raccolta di moduli tipo, delle comunicazioni e degli atti relativi alla procedure di gestione del sovraindebitamento, predisposti dai singoli OCC, al fine di elaborare una modulistica uniforme, che possa essere messa a disposizione di tutti gli OCC Forensi;
- a monitorare le prime prassi applicative relative alla gestione delle procedure di sovraindebitamento, al fine di elaborare un modello virtuoso che possa favorire una conduzione efficace di tali procedure, in un'ottica di ricerca e valorizzazione del consenso preventivo dei creditori sui piani proposti;
- a rilevare le criticità applicative della normativa primaria e di attuazione in tema di sovraindebitamento, al fine di elaborare proposte di riforma che possano rendere tali procedure più efficaci, appetibili e di semplice attuazione

Sedi aderenti

Ancona - Ascoli Piceno - Bari - Bergamo - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio – Catania¹ - Chieti- Crema - Fermo - Ferrara - Firenze – Foggia-Forlì Cesena – Genova- Ivrea - L'Aquila - Latina - Macerata - Mantova – Matera- Messina - Milano - Modena - Monza - Nocera Inferiore - Nola - Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Pordenone - Prato – Reggio Emilia- Roma - Ravenna - Rossano - Rovereto - S. Maria Capua a Vetere - Spoleto – Sulmona-Teramo - Terni - Tivoli – Torino-Trento - Treviso - Vasto - Venezia – Verbania - Verona - Viterbo

Sede legale

Fondazione Forense di Perugia
Piazza Matteotti – 06121 Perugia – tel. 0755724254 fax 0755730788
www.conciliazioneforense.it - info@conciliazioneforense.it



Quanto alla formazione dei compositori , il gruppo di lavoro ribadisce ,come già indicato nell'Assemblea di Milano, la necessità di operare scelte rigorose riguardo ai criteri di selezione , per garantire un adeguato livello di professionalità ed a tal fine ha ritenuto che sia opportuno elaborare una bozza di convenzione da stipulare con le Università.

L'Assemblea quindi all'unanimità approva la seguente

Mozione

in tema di Organismi di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (OCC) regolamento e azioni del Coordinamento

Il Coordinamento della Conciliazione Forense, che attualmente rappresenta 56 organismi di mediazione forense, riunitosi in Bologna nei giorni 7/8 aprile 2016,

- ritenuto opportuno che il Coordinamento segua la costituzione e lo sviluppo degli OCC, sia nell'ottica delle possibili sinergie che potrebbero realizzarsi con gli organismi di mediazione, sia nell'ottica di sviluppare prassi applicative che favoriscano la gestione delle procedure di sovraindebitamento in una prospettiva conciliativa tra debitore e creditori;
- visto lo schema di regolamento per gli OCC forensi già approvato all'Assemblea di Milano del 19 settembre 2015;
- viste le opportune modifiche concordate con il Ministero, in particolare con gli OCC dell'Ordine di Pordenone e di Roma che hanno recentemente ottenuto l'accreditamento;
- ritenuta l'opportunità di intraprendere ulteriori iniziative che sostengano l'azione degli Ordini nella costituzione e nello sviluppo degli OCC;

Sedi aderenti

Ancona - Ascoli Piceno - Bari - Bergamo - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio – Catania¹ - Chieti- Crema - Fermo - Ferrara - Firenze – Foggia-Forlì Cesena – Genova- Ivrea - L'Aquila - Latina - Macerata - Mantova – Matera- Messina - Milano - Modena - Monza - Nocera Inferiore - Nola - Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Pordenone - Prato – Reggio Emilia- Roma - Ravenna - Rossano - Rovereto - S. Maria Capua a Vetere - Spoleto – Sulmona-Teramo - Terni - Tivoli – Torino-Trento - Treviso - Vasto - Venezia – Verbania - Verona - Viterbo

Sede legale

Fondazione Forense di Perugia
Piazza Matteotti – 06121 Perugia – tel. 0755724254 fax 0755730788
www.conciliazioneforense.it - info@conciliazioneforense.it



tutto ciò premesso, l'Assemblea del Coordinamento

APPROVA

lo schema di regolamento allegato alla presente delibera, con le modifiche discusse alle presente Assemblea di Bologna con particolare riferimento all'individuazione ed al ruolo del Referente e degli Ausiliari, alla regolamentazione delle spese, ed al rapporto tra l'OCC ed i singoli gestori;

PROMUOVE

la costituzione di un "Gruppo di lavoro OCC Forensi", che sarà composto dai seguenti Avvocati: Angelo Santi, Roberta Colitti, Alvisè Cecchinato, Maria Agnino, Santo Li Volsi, Angela Napoletano, Francesca Palma, Loredana Matera, Alessandra Dalla Bona, Marco Stipa, Francesco Cenci; e sarà coordinato dall'Avv. Angelo Santi

che avrà i seguenti compiti:

- 1) curare una raccolta di moduli tipo, delle comunicazioni e degli atti relativi alla procedure di gestione del sovraindebitamento, predisposti dai singoli OCC, al fine di elaborare una modulistica uniforme, che possa essere messa a disposizione di tutti gli OCC Forensi;
- 2) monitorare le prime prassi applicative relative alla gestione delle procedure di sovraindebitamento, al fine di elaborare un modello virtuoso che possa favorire una conduzione efficace di tali procedure, in un'ottica di ricerca e valorizzazione del consenso preventivo dei creditori sui piani proposti;
- 3) rilevare le criticità applicative della normativa primaria e di attuazione in tema di sovraindebitamento, al fine di elaborare proposte di riforma che possano rendere tali procedure più efficaci, appetibili e di semplice attuazione.

Sedi aderenti

Ancona - Ascoli Piceno - Bari - Bergamo - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio – Catania¹ - Chieti- Crema - Fermo - Ferrara - Firenze – Foggia-Forlì Cesena – Genova- Ivrea - L'Aquila - Latina - Macerata - Mantova – Matera- Messina - Milano - Modena - Monza - Nocera Inferiore - Nola - Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Pordenone - Prato – Reggio Emilia- Roma - Ravenna - Rossano - Rovereto - S. Maria Capua a Vetere - Spoleto – Sulmona-Teramo - Terni - Tivoli – Torino-Trento - Treviso - Vasto - Venezia – Verbania - Verona - Viterbo

Sede legale

Fondazione Forense di Perugia
Piazza Matteotti – 06121 Perugia – tel. 0755724254 fax 0755730788
www.conciliazioneforense.it - info@conciliazioneforense.it



Il Presidente Borelli chiama l'avv.Santi a riferire riguardo agli odierni lavori del secondo gruppo; l'avv.Santi espone quindi all'Assemblea che il gruppo, reputando necessario che il Coordinamento formuli proposte, da condividere con il CNF e con tutte le associazioni forensi interessate, alla Commissione Ministeriale di studio per l'elaborazione di una riforma organica degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, presieduta dall'avv. Guido Alpa, propone che l'Assemblea deliberi di suggerire di introdurre opportune disposizioni di coordinamento tra le varie discipline, ad oggi eccessivamente frammentate ed eterogenee, tra le quali, in particolare, la disciplina dei nuovi strumenti ADR per i consumatori, le cui previsioni dovrebbero essere raccordate con la normativa sulla mediazione, anche prevedendo la possibilità per gli organismi attualmente iscritti al Ministero della Giustizia di prestare il servizio nel settore del consumo, ai sensi del relativo decreto.

Per quanto concerne i rapporti con la negoziazione assistita, le cui risultanze applicative, al di fuori della materia familiare, sono allo stato scarsamente significative, il gruppo di lavoro propone che l'Assemblea suggerisca una revisione della condizione di procedibilità, rendendola più efficace e funzionale, nonché adeguatamente coordinata con altre condizioni di procedibilità previste dalla legge, come pure di agevolare l'eventuale passaggio alla procedura di mediazione, laddove l'intervento di un terzo soggetto sia ritenuto utile dalle parti e dai loro avvocati.

Pure l'avv.Santi espone che il gruppo in considerazione della recente depenalizzazione di diversi reati, ha ritenuto opportuno chiedere all'Assemblea di suggerire di valutare l'introduzione di specifici strumenti di composizione consensuale, sulla scia di quelli attualmente esistenti, con gli adattamenti necessari ai fini della trattazione di tali materie e con il coinvolgimento degli organismi di mediazione attualmente esistenti. Con riguardo alle modifiche relative alla normativa in tema di mediazione, il gruppo di lavoro propone di confermare e stabilizzare l'attuale impianto della condizione di procedibilità e di estendere la stessa condizione di procedibilità a tutte le controversie

Sedi aderenti

Ancona - Ascoli Piceno - Bari - Bergamo - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio – Catania¹ - Chieti- Crema - Fermo - Ferrara - Firenze – Foggia-Forlì Cesena – Genova- Ivrea - L'Aquila - Latina - Macerata - Mantova – Matera- Messina - Milano - Modena - Monza - Nocera Inferiore - Nola - Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Pordenone - Prato – Reggio Emilia- Roma - Ravenna - Rossano - Rovereto - S. Maria Capua a Vetere - Spoleto – Sulmona-Teramo - Terni - Tivoli – Torino-Trento - Treviso - Vasto - Venezia – Verbania - Verona - Viterbo

Sede legale

Fondazione Forense di Perugia
Piazza Matteotti – 06121 Perugia – tel. 0755724254 fax 0755730788
www.conciliazioneforense.it - info@conciliazioneforense.it



in materia contrattuale, societaria ed a tutte le materie di competenza del tribunale delle imprese. Riguardo alle modifiche il gruppo chiede all'Assemblea di proporre di chiarire che la finalità del primo incontro sia quella di consentire alle parti di verificare, con l'assistenza del mediatore, la sussistenza delle condizioni e l'interesse delle parti per l'utile proseguimento della mediazione, sicchè le spese di avvio potranno essere rimodulate per scaglioni di valore della controversia e ricomprendere l'attività del mediatore per l'assistenza alle parti, nel ridetto confronto preliminare sulla mediabilità della controversia, fermo restando il dovere delle parti di pagare le spese di mediazione in caso di prosecuzione della mediazione oltre il primo incontro. Con riferimento alla mediazione delegata di cui all'art.5, comma 2, D.lgs. 28/2010, si propone che l'Assemblea deliberi si chiedere di favorire un'applicazione efficace e selettiva di tale disposizione da parte dei giudici, anche prevedendo il possibile inserimento, tra i parametri di valutazione del magistrato, dei risultati derivanti dall'utilizzo di tale strumento, con particolare riguardo al rapporto tra le mediazioni ordinate e le controversie effettivamente conciliate di fronte al mediatore o comunque fuori dal giudizio. Il Gruppo di lavoro propone pure che nei soli di casi di mediazioni ordinate ai sensi dell'art.5, comma 2, le parti siano tenute ad iniziare la mediazione, con il pagamento delle relative spese, senza che venga preventivamente esperito il primo incontro di mediazione e che venga consentito agli organismi di mediazione di applicare, in alternativa all'attuale schema tariffario, uno schema che contempra l'applicazione delle spese di mediazione da calcolarsi per ciascuno incontro effettivamente tenuto tra le parti ed il mediatore. Con riguardo alla partecipazione delle parti agli incontri di mediazione, il gruppo rileva l'opportunità di proporre che venga esplicitato, anche a livello normativo, il dovere di comparizione personale delle parti, la cui assenza (fatte salve gravi e comprovate ragioni) possa essere valutata dal giudice ai sensi degli artt. 116, comma 2, 92 e 96, comma 3, c.p.c., anche con riferimento all'esito del giudizio, così come nello stesso modo potrà essere valutata la volontà di una parte di non proseguire la mediazione oltre il primo incontro. Al fine di rendere più efficace il funzionamento del procedimento di mediazione in alcune tipologie di

Sedi aderenti

**Ancona - Ascoli Piceno - Bari - Bergamo - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio – Catania-¹
Chieti- Crema - Fermo - Ferrara - Firenze – Foggia-Forlì Cesena – Genova- Ivrea - L'Aquila - Latina -
Macerata - Mantova – Matera- Messina - Milano - Modena - Monza - Nocera Inferiore - Nola -
Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Pordenone - Prato – Reggio Emilia- Roma -
Ravenna - Rossano - Rovereto - S. Maria Capua a Vetere - Spoleto – Sulmona-Teramo - Terni - Tivoli
– Torino-Trento - Treviso - Vasto - Venezia – Verbania - Verona - Viterbo**

Sede legale

Fondazione Forense di Perugia
Piazza Matteotti – 06121 Perugia – tel. 0755724254 fax 0755730788
www.conciliazioneforense.it - info@conciliazioneforense.it



controversie, soprattutto di carattere risarcitorio, si suggerisce che l'Assemblea proponga alla Commissione Ministeriale di contemplare espressamente la possibile acquisizione agli atti del successivo giudizio della consulenza tecnica espletata in sede di mediazione, sempre che tutte le parti presenti acconsentano preventivamente all'espletamento di tale consulenza ed al suo utilizzo nel giudizio; nelle stesse materie, nonché nella materia bancaria, si potrebbe pure introdurre una forma speciale di ADR, diversa dalla mediazione, che possa contemplare modalità di svolgimento della consulenza tecnica e/o di formulazione di una proposta, eventualmente anche in assenza della parte convocata, sempre informando il soggetto contumace dell'espletamento della consulenza tecnica, del suo esito e dell'eventuale formulazione di una proposta, in modo da poter aderire anche successivamente alla procedura, consentendo quindi lo svolgimento di una mediazione vera e propria. Con riguardo alle controversie che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, si chiede che l'Assemblea deliberi di proporre di agevolare lo svolgimento del procedimento di mediazione, nonché la conclusione di un eventuale accordo, prevedendo un'adeguata tutela del soggetto incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione da possibili profili di responsabilità amministrativa e contabile, laddove vi sia stata un'attenta ponderazione della convenienza di un accordo conciliativo rispetto ai possibili rischi di una causa.

L'avv. Francesca Cuomo Ulloa interviene per evidenziare come sarebbe utile interloquire con il Ministero per determinare quali siano le modalità corrette di comunicazione dei dati relativi al credito di imposta, anche creando un punto di raccolta dati all'interno del Coordinamento.

L'Assemblea quindi all'unanimità approva la seguente

Mozione
sulla riforma della mediazione e degli altri strumenti di ADR

Il Coordinamento della Conciliazione Forense, che attualmente rappresenta 56 organismi di mediazione forense, riunitosi in Bologna nei giorni 7/8 aprile 2016,

Sedi aderenti

Ancona - Ascoli Piceno - Bari - Bergamo - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio – Catania¹
Chieti- Crema - Fermo - Ferrara - Firenze – Foggia-Forlì Cesena – Genova- Ivrea - L'Aquila - Latina -
Macerata - Mantova – Matera- Messina - Milano - Modena - Monza - Nocera Inferiore - Nola -
Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Pordenone - Prato – Reggio Emilia- Roma -
Ravenna - Rossano - Rovereto - S. Maria Capua a Vetere - Spoleto – Sulmona-Teramo - Terni - Tivoli
– Torino-Trento - Treviso - Vasto - Venezia – Verbania - Verona - Viterbo

Sede legale

Fondazione Forense di Perugia
Piazza Matteotti – 06121 Perugia – tel. 0755724254 fax 0755730788
www.conciliazioneforense.it - info@conciliazioneforense.it



- visto il recente insediamento, presso il Ministero della Giustizia, di una Commissione avente lo scopo di elaborare una riforma organica degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, attraverso l'armonizzazione e la razionalizzare dell'attuale quadro normativo;
- vista la sperimentazione in atto del nuovo modello di mediazione, come riformato dal cosiddetto Decreto del Fare, che ha conseguito risultati significativi, pur manifestando alcune criticità applicative, sulle quali la giurisprudenza ha assunto indirizzi interpretativi variegati, non sempre condivisi su tutto il territorio nazionale;
- vista l'esperienza maturata dal Coordinamento della Conciliazione Forense, anche grazie alla costante opera di confronto tra i 57 organismi aderenti, che ha consentito di far emergere alcune soluzioni condivise che possano migliorare il funzionamento della mediazione in materia civile e commerciale;

FORMULA

le seguenti osservazioni e proposte in merito alla riforma di tutti gli strumenti stragiudiziali, da sottoporre e condividere con la Commissione ministeriale, con il Consiglio Nazionale Forense e con tutte le associazioni forensi interessate, manifestando ogni più ampia disponibilità al confronto sulle tematiche rappresentate.

SUL COORDINAMENTO DELLE DIVERSE DISCIPLINE

- 1) Al fine di favorire la migliore diffusione di tutti gli strumenti di ADR, evitando di ingenerare confusione sull'utenza, si suggerisce di introdurre opportune disposizioni di coordinamento tra le varie discipline, ad oggi eccessivamente frammentate ed eterogenee, tra le quali, in particolare, la disciplina dei nuovi strumenti ADR per i consumatori, le cui previsioni dovrebbero essere raccordate con la normativa sulla mediazione, anche prevedendo la possibilità per gli organismi attualmente iscritti al Ministero della Giustizia di prestare il servizio nel settore del consumo, ai sensi del relativo decreto.

Sedi aderenti

Ancona - Ascoli Piceno - Bari - Bergamo - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio – Catania¹ - Chieti- Crema - Fermo - Ferrara - Firenze – Foggia-Forlì Cesena – Genova- Ivrea - L'Aquila - Latina - Macerata - Mantova – Matera- Messina - Milano - Modena - Monza - Nocera Inferiore - Nola - Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Pordenone - Prato – Reggio Emilia- Roma - Ravenna - Rossano - Rovereto - S. Maria Capua a Vetere - Spoleto – Sulmona-Teramo - Terni - Tivoli – Torino-Trento - Treviso - Vasto - Venezia – Verbania - Verona - Viterbo

Sede legale

Fondazione Forense di Perugia
Piazza Matteotti – 06121 Perugia – tel. 0755724254 fax 0755730788
www.conciliazioneforense.it - info@conciliazioneforense.it



- 2) Per quanto concerne i rapporti con la negoziazione assistita, le cui risultanze applicative, al di fuori della materia familiare, sono allo stato scarsamente significative, si suggerisce una revisione della condizione di procedibilità, rendendola più efficace e funzionale, nonché adeguatamente coordinata con altre condizioni di procedibilità previste dalla legge. Si suggerisce, inoltre, di agevolare l'eventuale passaggio alla procedura di mediazione, laddove l'intervento di un terzo soggetto sia ritenuto utile dalle parti e dai loro avvocati.
- 3) Vista la recente depenalizzazione di diversi reati, si suggerisce di valutare l'introduzione di specifici strumenti di composizione consensuale, sulla scia di quelli attualmente esistenti, con gli adattamenti necessari ai fini della trattazione di tali materie e con il coinvolgimento degli organismi di mediazione attualmente esistenti.

SULLA MODIFICA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI MEDIAZIONE

- 4) Alla luce della sperimentazione in atto sull'applicazione del nuovo modello di mediazione, che si è dimostrato particolarmente efficace in alcune materie, dove la relazione intercorrente tra le parti può essere significativamente valorizzata, si propone di confermare e stabilizzare l'attuale impianto della condizione di procedibilità, con alcune opportune modifiche di cui ai punti successivi, nonché di estendere la stessa condizione di procedibilità a tutte le controversie in materia contrattuale, societaria ed a tutte le materie di competenza del tribunale delle imprese.
- 5) Sulla definizione del primo incontro tra le parti ed il mediatore, introdotto dalla riforma del decreto del Fare, si propone di chiarire, nella stessa disposizione normativa, che la finalità del primo incontro è quella di consentire alle parti di verificare, con l'assistenza del mediatore, la sussistenza delle condizioni e l'interesse delle parti per l'utile proseguimento della mediazione. A tal fine, si propone che le spese di avvio vengano rimodulate per

Sedi aderenti

**Ancona - Ascoli Piceno - Bari - Bergamo - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio – Catania-¹
Chieti- Crema - Fermo - Ferrara - Firenze – Foggia-Forlì Cesena – Genova- Ivrea - L'Aquila - Latina -
Macerata - Mantova – Matera- Messina - Milano - Modena - Monza - Nocera Inferiore - Nola -
Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Pordenone - Prato – Reggio Emilia- Roma -
Ravenna - Rossano - Rovereto - S. Maria Capua a Vetere - Spoleto – Sulmona-Teramo - Terni - Tivoli
– Torino-Trento - Treviso - Vasto - Venezia – Verbania - Verona - Viterbo**

Sede legale

Fondazione Forense di Perugia
Piazza Matteotti – 06121 Perugia – tel. 0755724254 fax 0755730788
www.conciliazioneforense.it - info@conciliazioneforense.it



scaglioni di valore della controversia e ricomprendano l'attività del mediatore per l'assistenza alle parti, nel ridetto confronto preliminare sulla mediabilità della controversia, fermo restando il dovere delle parti di pagare le spese di mediazione in caso di prosecuzione della mediazione oltre il primo incontro.

- 6) Con riferimento alla mediazione ordinata di cui all'art.5, comma 2, D.lgs. 28/2010, si propone di favorire un'applicazione efficace e selettiva di tale disposizione da parte dei giudici, anche prevedendo il possibile inserimento, tra i parametri di valutazione del magistrato, dei risultati derivanti dall'utilizzo di tale strumento, con particolare riguardo al rapporto tra le mediazioni ordinate e le controversie effettivamente conciliate di fronte al mediatore o comunque fuori dal giudizio. Si propone, inoltre, che, nei soli di casi di mediazioni ordinate ai sensi dell'art.5, comma 2, le parti siano tenute ad iniziare la mediazione, con il pagamento delle relative spese, senza che venga preventivamente esperito il primo incontro di mediazione. Si propone, infine, che venga consentito agli organismi di mediazione di applicare, in alternativa all'attuale schema tariffario, uno schema che contempli l'applicazione delle spese di mediazione da calcolarsi per ciascuno incontro effettivamente tenuto tra le parti ed il mediatore.
- 7) Con riguardo alla partecipazione delle parti agli incontri di mediazione, si propone che venga esplicitato, anche a livello normativo, il dovere di comparizione personale delle parti, la cui assenza (fatte salve gravi e comprovate ragioni) possa essere valutata dal giudice ai sensi degli artt. 116, comma 2, 92 e 96, comma 3, c.p.c., anche con riferimento all'esito del giudizio. Alla stessa stregua, potrà essere valutata la volontà di una parte di non proseguire la mediazione oltre il primo incontro.
- 8) Al fine di rendere più efficace il funzionamento del procedimento di mediazione in alcune tipologie di controversie, soprattutto di carattere risarcitorio, si propone di contemplare espressamente la possibile acquisizione agli atti del successivo giudizio della consulenza

Sedi aderenti

**Ancona - Ascoli Piceno - Bari - Bergamo - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio – Catania-¹
Chieti- Crema - Fermo - Ferrara - Firenze – Foggia-Forlì Cesena – Genova- Ivrea - L'Aquila - Latina -
Macerata - Mantova – Matera- Messina - Milano - Modena - Monza - Nocera Inferiore - Nola -
Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Pordenone - Prato – Reggio Emilia- Roma -
Ravenna - Rossano - Rovereto - S. Maria Capua a Vetere - Spoleto – Sulmona-Teramo - Terni - Tivoli
– Torino-Trento - Treviso - Vasto - Venezia – Verbania - Verona - Viterbo**

Sede legale

Fondazione Forense di Perugia
Piazza Matteotti – 06121 Perugia – tel. 0755724254 fax 0755730788
www.conciliazioneforense.it - info@conciliazioneforense.it



tecnica espletata in sede di mediazione, sempre che tutte le parti presenti acconsentano preventivamente all'espletamento di tale consulenza ed al suo utilizzo nel giudizio. Nelle stesse materie, nonché nella materia bancaria, si potrebbe, inoltre, valutare l'introduzione di una forma speciale di ADR, diversa dalla mediazione, che possa contemplare modalità di svolgimento della consulenza tecnica e/o di formulazione di una proposta, eventualmente anche in assenza della parte convocata. In tale ipotesi, il soggetto contumace sarà comunque informato dell'espletamento della consulenza tecnica, del suo esito e dell'eventuale formulazione di una proposta, in modo da poter aderire anche successivamente alla procedura, consentendo quindi lo svolgimento di una mediazione vera e propria.

- 9) Con riguardo alle controversie che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, si propone di agevolare lo svolgimento del procedimento di mediazione, nonché la conclusione di un eventuale accordo, prevedendo un'adeguata tutela del soggetto incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione da possibili profili di responsabilità amministrativa e contabile, laddove vi sia stata un'attenta ponderazione della convenienza di un accordo conciliativo rispetto ai possibili rischi di una causa.
- 10) Al fine di agevolare lo svolgimento della mediazione con modalità telematiche, particolarmente utile per contenere costi e tempi della procedura, si propone di chiarire i requisiti di certificazione delle firme con modalità a distanza.

Si passa quindi alla trattazione dell'ultimo punto dell'OdG: "VARIE ED EVENTUALI"

Il Presidente Borelli notizia l'Assemblea che il Collega Giampaolo Di Marco è autore del testo "La soluzione alternativa delle liti", edito da Giappichelli

I delegati del COA di Trento dichiarano la disponibilità del proprio Consiglio ad ospitare l'Assemblea nella primavera del 2017 ed i delegati di Mantova e Matera si candidano ad

Sedi aderenti

**Ancona - Ascoli Piceno - Bari - Bergamo - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio – Catania-²
Chieti- Crema - Fermo - Ferrara - Firenze – Foggia-Forlì Cesena – Genova- Ivrea - L'Aquila - Latina -
Macerata - Mantova – Matera- Messina - Milano - Modena - Monza - Nocera Inferiore - Nola -
Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Pordenone - Prato – Reggio Emilia- Roma -
Ravenna - Rossano - Rovereto - S. Maria Capua a Vetere - Spoleto – Sulmona-Teramo - Terni - Tivoli
– Torino-Trento - Treviso - Vasto - Venezia – Verbania - Verona - Viterbo**

Sede legale

Fondazione Forense di Perugia
Piazza Matteotti – 06121 Perugia – tel. 0755724254 fax 0755730788
www.conciliazioneforense.it - info@conciliazioneforense.it



Coordinamento della
Conciliazione Forense

ospitare la XIX Assemblea del Coordinamento per l'autunno 2017

A questo punto, null'altro avendo da deliberare, il Presidente Guglielmo Borelli ed il Segretario Roberta Colitti rivolgono un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti per il proficuo lavoro, rammentando che la XVII Assemblea del Coordinamento Forense si terrà a Vasto nel prossimo mese di settembre.

Alle ore 12.40 si concludono i lavori assembleari.

Il Segretario

Avv.Roberta Colitti

Il Presidente

avv.Guglielmo Borelli

Sedi aderenti

**Ancona - Ascoli Piceno - Bari - Bergamo - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio – Catania-²
Chieti- Crema - Fermo - Ferrara - Firenze – Foggia-Forlì Cesena – Genova- Ivrea - L'Aquila - Latina -
Macerata - Mantova – Matera- Messina - Milano - Modena - Monza - Nocera Inferiore - Nola -
Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Pordenone - Prato – Reggio Emilia- Roma -
Ravenna - Rossano - Rovereto - S. Maria Capua a Vetere - Spoleto – Sulmona-Teramo - Terni - Tivoli
– Torino-Trento - Treviso - Vasto - Venezia – Verbania - Verona - Viterbo**

Sede legale

Fondazione Forense di Perugia

Piazza Matteotti – 06121 Perugia – tel. 0755724254 fax 0755730788

www.conciliazioneforense.it - info@conciliazioneforense.it